



Città di Foggia

ATTIVITA' ECONOMICHE -

ORDINANZA SINDACALE
nr. 58 del 08/11/2019

OGGETTO: Disposizioni in ordine allo svolgimento della Fiera di Santa Caterina in programma nei giorni 22-23-24-25 novembre 2019.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art.28 del decreto Lgs. 114/98;
- la Legge Regionale n.24 del 16.04.2015 "Codice del Commercio";
- l'art.57 comma 2, art.58 comma 10 e art.67 del Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 20/09/2016;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

CONSIDERATO che, per ragioni di semplificazione e consolidamento di prescrizioni che da tempo sono applicate, è necessario integrare le disposizioni vigenti in materia di orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche;

ORDINA

per le motivazioni addotte in premessa costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. che i posteggi della Fiera vengano allocati nelle seguenti vie:
 - Via Marina Mazzei (ex via Galliani) nel tratto da via Romolo Caggese a Viale Fortore -su entrambi i lati;
 - Via Romolo Caggese - nel tratto compreso tra via Da Zara e via Galliani - lato fronte Istituto ARCA CAPITANATA;
2. che l'accesso degli operatori ed il successivo montaggio dei banchi avvenga dalle ore 18.00 del 21 novembre 2019;
3. che l'orario di vendita della Fiera di che trattasi è dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 16/04/2015, n° 24 – “*Codice del Commercio*”.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE

che la presente Ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ◆ Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ◆ Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ◆ Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza, inserita nel registro generale dei Decreti e delle Ordinanze detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è pubblicata all'albo pretorio e trasmessa, per i provvedimenti di competenza, al Servizio Attività Economiche e al Comando di Polizia Locale, e nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza:

- al Prefetto della Provincia di Foggia;
- Questura di Foggia;
- al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Foggia;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Foggia;

IL SINDACO

Franco Landella